



COMUNE DI ISNELLO

Regolamento per la concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel territorio del Comune di Isnello

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
10.02.2023.

INDICE

Articolo 1 – Finalità	3
Articolo 2 – Beneficiari	3
Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità	3
Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento	4
Articolo 5 – Obblighi del beneficiario	4
Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore	4
Articolo 7 – Agevolazioni concedibili	5
Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni	5
Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni	5
Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni	6
Articolo 11 – Revoche	6
Articolo 12 – Norma finanziaria	6
Articolo 13 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 – Finalità

Il Comune di Isnello, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del territorio, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali con sede operativa e/o unità locale nel territorio del Comune di Isnello.

Articolo 2 – Beneficiari

Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento le imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, avviate a partire dall'01/01/2023. Le stesse debbono avere la sede operativa nel territorio del Comune di Isnello.

Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche:

- SNC – società in nome collettivo;
- SS – società semplice;
- SAS – società in accomandita semplice;
- SRL – società a responsabilità limitata;
- SPA – società per azioni
- SAPA- società in accomandita per azioni;
- Società Cooperativa;
- ONLUS e associazioni di volontariato;
- Singoli imprenditori.

Articolo 3 – Requisiti per l'ammissibilità

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese e/o unità locali come individuate agli articoli 1 e 2 esistenti che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato o intendano avviare una attività nel territorio di Isnello o aperto una unità locale.

Essi devono:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

- c) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Isnello e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.
- i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali in tutti i settori quali artigianato, fornitura di beni e servizi, commercio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, agricoltura, zootecnia, ecc...

Articolo 5 – Obblighi del beneficiario

Tutti i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nel territorio di cui all'articolo 1 del presente regolamento, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 5 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno del territorio di Isnello o che cessa l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature “VLT”, slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore

Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali

Articolo 7 – Agevolazioni concedibili

Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività a partire dal primo anno di esercizio della stessa:

- TARI- La tariffa è ridotta, nella quota fissa e variabile, nella seguente misura:
 - del 70% per il primo anno
 - del 30% per il secondo anno
- esenzione dal Canone Unico Patrimoniale per i primi 2 (due) anni di esercizio dell'attività;
- esenzione Contributo di costruzione di cui all'art. 16 DPR 380/2001 così come recepito dall'art. 7 della L.R. 16/2016;
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – la tariffa è ridotta nella seguente misura:
 - del 100% per il primo anno
 - del 100% per il secondo anno
 - del 50% per il terzo anno

I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 3.000,00 (tremila/00) euro annui.

Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel territorio di Isnello desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli stanziamenti che annualmente il Comune prevederà ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni

Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei limiti di bilancio di cui all'articolo 12 e verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei beneficiari attraverso gli strumenti preposti.

Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni

Le agevolazioni descritte al precedente articolo 7 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa.

Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Servizio II, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Isnello e pubblicata sul sito istituzionale. L'istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.

Le domande saranno esaminate dall'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Servizio Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta.

Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Servizio II, procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei cinque anni previsti.

Articolo 11 – Revoche

Il Comune di Isnello procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Articolo 12 – Norma finanziaria

La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro variazioni.

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento ha validità fino al 31.12.2026 ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Isnello.